



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: settore.tutelaterritorio@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Via Massimo d'Azeglio 8 - 12100 Cuneo tel. 0171445372
fax 0171445582

2011/08.02/000181

PARERE SUAP PER RINNOVO E MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – DITTA FACCIA F.LLI S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO SITO IN CEVA, VIA LUIGI EINAUDI, 28. ATTIVITÀ: 6.4 A) MACELLI AVENTI UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI CARCASSE DI OLTRE 50 T/GIORNO. L.R. 44/00 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 403 del 6 giugno 2008, valida sino al 31 maggio 2013, è stata rilasciata alla ditta FACCIA F.Lli S.r.l. con sede legale in Ceva, Via dei Cameroni, 49, ed impianto sito nel Comune di Ceva, area PIP Regione Piana, Strada Nazionale SS28, l'autorizzazione integrata ambientale per le attività IPPC: "6.4 a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/giorno";
- con nota prot. n. 19766 del 29/02/2012 la Provincia ha preso atto della variazione toponomastica del sito ippc, da area PIP Regione Piana, Strada Nazionale SS28 a Via Luigi Einaudi, 28;
- con provvedimento n. 159 del 22 marzo 2012, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con l'inserimento dei controlli di parte pubblica;
- in data 3 agosto 2012 lo Sportello Unico per le Attività Produttive GAL MONGIOIE ha inoltrato comunicazione di avvio del Procedimento per l'Approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque di cui al D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i. presentato dalla ditta FACCIA F.Lli S.r.l.;
- in data 7 agosto 2012 è stata inoltrata alla Provincia l'istanza della ditta FACCIA F.Lli S.r.l. con sede in Ceva, Via L. Einaudi, 28 – P.IVA 00640100046 - per l'avvio della procedura di Verifica ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., per aumento dell'attività produttiva di commercio e lavorazione carne;
- in data 30/10/2012, con Provvedimento del Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio, Ufficio V.I.A. n. 38, è stato disposto che il progetto di cui sopra è stato escluso dalla fase di Valutazione, ex art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i. nel rispetto di alcune condizioni;
- in data 11 dicembre 2012, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) GAL Mongioie ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta FACCIA F.Lli S.r.l. con sede legale ed operativa in Ceva, Via Luigi Einaudi, 28 – P.IVA 00640100046 - gestore dell'impianto sito al medesimo indirizzo, intesa a ottenere, ai sensi degli artt. 29-*octies* e 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo e la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.4 a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/giorno;

- con nota prot. n. 5059 del 22/01/2013 è stata convocata per il giorno 12/02/2013, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Ceva, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Mondovì, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società A.C.D.A. S.p.A. gestore della pubblica fognatura, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta FACCIA F.lli S.r.l., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - due funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia;
 - il Legale Rappresentante e due Consulenti per la ditta FACCIA F.lli S.r.l. di Ceva;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, è stata sospesa in attesa di acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 12667 del 14/02/2013, la Provincia ha chiesto l'invio delle integrazioni volte a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 16/04/2013, la ditta FACCIA F.lli S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per il prosieguo dell'iter autorizzativo;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 50980 del 12/06/2013 la suddetta documentazione agli Enti competenti e, contestualmente, per la prosecuzione del procedimento, ha convocato una seconda Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in data 9 luglio 2013, alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, gli stessi Enti di cui sopra;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - due funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia;
 - il Legale Rappresentante e due Consulenti per la ditta FACCIA F.lli S.r.l. di Ceva;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rinnovo e modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;
- con nota prot. n. 61469 del 12/07/2013, la Provincia ha chiesto l'invio di ulteriori chiarimenti;
- in data 16/08/2013, la ditta FACCIA F.lli S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per la stesura del presente provvedimento autorizzativo;

ritenuto che

- sussistono i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ed in particolare che l'impianto possa continuare a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico, a condizione che:
 1. le emissioni odorigene eventualmente originate dalle fasi di trattamento e stoccaggio dei fanghi prodotti vengano minimizzate attraverso l'adozione di opportune strategie di contenimento;
 2. i fanghi di depurazione a valle dell'impianto di trattamento, nonché i sottoprodotti di origine animale, vengano gestiti in corretto allineamento con la normativa vigente;

3. ai fini della tutela del corpo idrico recettore Rio Gambone e più a valle del Fiume Tanaro, vengano definite le tempistiche ottimali di attivazione dello scarico delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ora abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- il D.M. 1 ottobre 2008 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 che ha inserito la disciplina dell’A.I.A. al titolo III bis, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il D.Lgs 59/05;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- sei mesi prima della scadenza è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e, pertanto, il gestore ha continuato l'attività sulla base del precedente provvedimento, in ossequio all'art. 29-octies, comma 1 D. Lgs 128/2010;
- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA ha validità di **5 anni**;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalità definite dalla Provincia corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Ceva i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- la Provincia si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 128/10;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- **in ordine al rinnovo sino al 30/09/2018 ed alla modifica sostanziale**, ai sensi degli art. 29-octies e 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, in capo alla **ditta FACCIA F.lli S.r.l.** con sede legale in Ceva, Via Luigi Einaudi, 28 – P. IVA 00640100046 - **in qualità di gestore** della sede operativa sita nel Comune di Ceva, Via Luigi Einaudi, 28 - Cod attività IPPC: 6.4 a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/giorno;
a condizione che vengano rispettati:
 - 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente atto;**
 - 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte nell'Allegato 2;
- **in ordine all'approvazione** del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i. al SUAP competente per territorio in data 3 agosto 2012;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo dei procedimenti anzidetti, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rinnovo e modifica sostanziale
FACCIA F.LLI S.R.L. – CEVA

ALLEGATO TECNICO 1

<u>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE</u>	7
<u>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE</u>	7
<i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</i>	7
<u>ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC</u>	10
<i>Confronto con le MTD</i>	10
<i>Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA</i>	10
<u>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI</u>	11
<u>Ciclo produttivo</u>	11
<u>Uso dell'energia</u>	12
<u>Emissioni in atmosfera</u>	13
<u>Scarichi acque reflue</u>	16
<u>Recupero fanghi in agricoltura</u>	18
<u>Gestione rifiuti diversi dai fanghi</u>	23
<u>Emissione sonore</u>	23

Inquadramento territoriale ed ambientale

La ditta "Faccia F.lli s.r.l." è ubicata in Ceva in area produttiva di nuovo impianto. Lo stabilimento ha assunto come indirizzo Via L. Einaudi 28, ed è variato nella sua impronta in pianta, ma non nelle sue funzionalità.

Il lotto ha così una superficie pari a circa 31.888 m², la superficie cintata della ditta occupa circa 25.650 m², di cui 9.450 m² di superficie coperta.

Confina a nord e a sud con terreni agricoli, ad est e ovest con aree produttive.

L'accesso al complesso produttivo avviene tramite tre ampi ingressi carrai: uno è posto lungo una strada di PIP, e gli altri lungo una parallela alla strada SS 28. Tutti gli accessi sono dotati di portone carrabile.

Per quanto riguarda la classificazione acustica occorre prendere come riferimento i vigenti Piani di classificazione acustica di Ceva e Lesegno, in quanto l'azienda in parola si trova in prossimità della linea di confine.

La ditta è classificata in classe V circondata sui lato nord, ovest e sud da fasce cuscinetto in classe IV, mentre sul lato est confina con un'altra area posta in classe V.

Il Comune di Ceva non è inserito nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'attività del complesso IPPC consiste nella macellazione di bestiame.

In data 07/10/2011 è avvenuto il completo trasferimento delle attività di macellazione da Via dei Camerani, sempre nel Comune di Ceva, all'attuale stabilimento.

La **modifica sostanziale** rispetto alla situazione autorizzata consiste nell'aumento di capacità produttiva dello stabilimento, determinato dall'aumento del numero di giorni di lavorazione da 3-5 ore per 2 giorni a 4-5 ore per 3 giorni.

L'aumento dei giorni indicato si riferisce solamente ai giorni di macellazione dell'impianto.

Il proponente precisa che il layout del fabbricato è variato, come comunicato nel certificato di regolare esecuzione del 25/07/2011, ma sono rimaste immutate le funzioni ed i macchinari previsti all'interno dello stabilimento.

L'attività svolta si articola nelle seguenti fasi lavorative:

- o Ricevimento animali da macellare. L'azienda riceve e commercializza altresì carni macellate in varie pezzature rappresentate da un 70% di carni bovine (bovino adulto e vitello da latte) e un 30% di carni suine;
- o Arrivo sul piazzale, pesatura, accettazione e avvio dei bovini direttamente ai corridoi di incanalamento;
- o Trasferimento dei capi nel locale macello: abbattimento del bovino – area dissanguamento con raccolta del sangue per conferimento a ditte esterne autorizzate.

PRIMA LAVORAZIONE:

- o Asportazione corna, orecchie e marche auricolari. Legatura dell'esofago, asportazione degli arti anteriori e dell'estremità di quelli posteriori; recupero degli zampini;
- o scuoiatura manuale o meccanica. Recupero delle pelli per conferimento a ditte esterne;
- o stacco teste, lavaggio delle cavità nasali e boccale, chiusura dei fori occipitali e frontali;
- o incisione della linea alba e apertura dello sterno tramite sega elettrica. Eviscerazione e allontanamento pacco intestinale;
- o asportazione di fegato, milza, cuore, trachea e polmoni (corata);

- o visita sanitaria del medico veterinario alle carcasse, cui possono seguire le operazioni di bollatura;
- o formazione mezzene. Le mezzene vengono, quindi, sottoposte a sgrassatura e toelettatura e successivamente trasportate attraverso la catena di trasporto entro le celle di stoccaggio (0°C/+4°C), previo passaggio in un tunnel di abbattimento a ventilazione forzata (-4°C /0°C).

Dalle celle di stoccaggio le mezzene vengono spedite con camion frigorifero di proprietà e/o di terzi o intere o suddivise ulteriormente in quarti o in parti più piccole, queste ultime confezionate sottovuoto, previo sezionamento. In questa fase, possono essere lavorate anche le carni macellate foranee.

SECONDA LAVORAZIONE:

- o LAVORAZIONE TESTE: Asportazione della lingua e rasatura, scuoiatura, stoccaggio in cella frigorifera, spedizione;
- o LAVORAZIONE INTESTINO: asportazione tubo digerente, avvio al locale tripperia. Entro il locale tripperia il tubo digerente viene svuotato; il prestomaco, svuotato, viene lavorato (lavaggio e sbiancatura), raffreddato in acqua fredda corrente e depositato in cella; successivamente viene effettuata la cottura, cui segue il raffreddamento con acqua corrente e lo stoccaggio in cella (utilizzo di appositi carrelli) in attesa di essere prelevato da ditta esterna con camion frigo.
- o LAVORAZIONE FRATTAGLIE: la corata asportata viene stoccata in cella e da qui prelevata per essere spedita fresca o per essere confezionata mediante sottovuoto.
- o LAVORAZIONE CARNE SEZIONATA;
- o SPEDIZIONE

A seguito della modifica sostanziale lo stabilimento è in grado di trattare:

- Bovini adulti 40.000 capi/anno (105 t/die)
- Vitelli 6.800 capi/anno
- Suini 4.000 capi/anno

La potenzialità annua viene indicata nella misura di 10.000 t di carcasse (64 t/die).

Impianti ed attività ausiliari

Energia

Le caratteristiche delle unità termiche di produzione energia alimentate a metano sono le seguenti:

IDENTIFICAZIONE	M1
Potenza termica nominale (MW _t)	1,628
Anno di costruzione	2011
Tipo di impiego	Riscaldamento acqua di consumo
Fluido termovettore	vapore
Rendimento termico %	90
Punto di emissione corrispondente	E1

IDENTIFICAZIONE	M2
Potenza termica nominale (MW _t)	1,628
Anno di costruzione	2011
Tipo di impiego	Riscaldamento acqua di consumo
Fluido termovettore	vapore
Rendimento termico %	90
Punto di emissione corrispondente	E2

I suddetti impianti sono a servizio di 3 circuiti aventi temperatura diversa:

- 45°C utilizzo sanitario;
- 82°C per effettuare le sterilizzazioni dei coltelli e degli strumenti;
- 65 – 70°C utilizzo industriale in tripperia

L'energia elettrica è autoprodotta con un impianto fotovoltaico di potenza elettrica nominale pari a 600 kW.

Impianto frigorifero

Nello stabilimento è presente un impianto frigorifero nuovo; posto a servizio delle celle di stoccaggio della carne e delle frattaglie.

L'impianto frigorifero è costituito da n. 2 centrali (potenza complessiva di 900.000 kcal/h) a condensazione ad aria con recupero di calore pari al 20% circa, in parte utilizzato per lo sbrinamento degli impianti e in parte convogliato in centrale termica per riscaldamento dell'acqua. Le centrali frigorifere hanno come flusso primario ammoniaca a basso contenuto, ed alimentano due distinti anelli di distribuzione a fluido secondario glicoli propilenico. I congelamenti hanno 3 circuiti distinti e separati a Freon 507.

Attingimenti idrici e scarichi acque reflue

L'acqua per il ciclo produttivo viene prelevata dal pozzo aziendale da cui si possono emungere fino a 25.000 m³ annui di acqua come tetto massimo. Il quantitativo di acqua che si renderà necessario utilizzare per gli usi produttivi, che non potrà essere supportato da tale pozzo, sarà addotto dall'acquedotto.

Il proponente prevede un aumento dell'attingimento da 22000 a 58000 m³/anno

E' presente una centrale di trattamento, addolcimento e demineralizzazione delle acque di processo, al fine di alimentare i circuiti di condensazione dell'impianto frigorifero e le caldaie per la produzione del vapore.

Per quanto riguarda gli scarichi, il quadro emissivo completo è riportato più avanti. All'interno dello stabilimento è presente un impianto di depurazione del tipo a fanghi attivi ad aerazione prolungata in grado di trattare 160 m³/die (226 m³/die in caso di pioggia) costituito da:

- dissabbiatore
- sgrigliatore/micro setaccio;
- sgrassatore: processo di sgrassatura per gravità;
- bacino di equalizzazione: omogeneizzazione dei reflui e raggiungimento dei parametri analitici costanti;
- aerazione: i fanghi, ossigenati, vengono stabilizzati, e viene depurata la materia organica;
- vasca di accumulo ed ispessimento: disidratazione al 2% del fango;
- centrifuga;
- stoccaggio temporaneo dei fanghi.

Lo scarico avviene nella condotta PIP e successivamente nel Rivo Gambone.

Lo stoccaggio temporaneo è suddiviso mediante un setto in due vasche distinte, ognuna delle quali della capacità di circa 250 m³; l'una è utilizzata per il deposito dei fanghi, l'altra per quello del rumine.

L'impianto di depurazione è dotato di strumentazione di controllo consistente in una sonda di pH nella vasca di aerazione, nonché di un sistema di controllo dell'ossigeno disciolto con regolazione ON – OFF di un aeratore sommerso.

Utilizzo fanghi e rumine in agricoltura

I fanghi provenienti dall'impianto di depurazione dell'azienda vengono avviati ad utilizzazione agronomica. Dall'analisi delle relazioni annuali sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione agronomica, pervenute negli ultimi cinque anni, è emersa una discreta costanza del quantitativo di fango prodotto.

In seguito all'ampliamento dell'attività di macellazione, con prevedibile aumento del quantitativo di fanghi provenienti dall'impianto di depurazione, l'azienda ha provveduto ad implementare i terreni agrari da utilizzare per il recupero dei fanghi in agricoltura.

La linea fanghi prevede, tra l'altro, una fase di centrifugazione, a valle dell'ispessimento, che rende il materiale palabile prima di essere avviato a stoccaggio e, successivamente, ad utilizzazione agronomica.

Il ciclo del contenuto ruminale, invece, prevede una linea in pressione per condurre il materiale all'impianto, seguito da un passaggio in pressa a vite, al fine di separare la parte liquida, che viene avviata alla depurazione, dalla parte solida, che viene avviata allo stoccaggio in attesa del ritiro da parte di ditta esterna.

Lo stoccaggio avviene in una vasca divisa da un setto in modo da ottenere due vani distinti e separati, come già descritto in precedenza.

Lo spandimento dei fanghi di depurazione avviene sui terreni elencati nella Tabella Terreni, riportata nel capitolo "Quadri emissivi, limiti e prescrizioni", per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, secondo le quantità previste dalla vigente normativa.

La superficie colturale a disposizione, ammontante ad **Ha 17.36.44**, è costituita tutta da seminativo, caratterizzato da coltivazioni in rotazione di cereali autunno vernini, quali frumento e orzo in alternanza a mais.

Il quantitativo massimo spandibile è pari a **260,47 t nel triennio** (corrispondente a circa 86,8 ton/anno, in media) di sostanza secca.

Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

La ditta in parola ha provveduto ad individuare possibili scenari incidentali connessi soprattutto allo sversamento di sostanze nelle normali fasi di lavoro, nonché ad identificare le azioni necessarie per prevenirli o limitarli.

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa ATEX, la ditta "Faccia F.lli s.r.l." afferma di rientrare in quanto attuatrice dei "dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione".

Lo stabilimento non rientra nell'applicazione del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i..

Il serbatoio interrato di gasolio è a doppia parete, dotato di un sistema di verifica della tenuta in continuo.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con le MTD

Il confronto con le MTD era stato condotto in occasione del rilascio dell'AIA e non essendo cambiati i documenti di riferimento, si ritiene l'analisi fatta a suo tempo ancora valida.

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA

Dal punto di vista della produzione energetica, il gestore prevede, rispetto alla situazione descritta in AIA, il passaggio da 1 a 2 caldaie da 1.200.000 kcal/h (1,465 MW) ciascuna, che alimenteranno 3 circuiti aventi temperatura diversa:

- 45°C utilizzo sanitario;
- 82°C per effettuare le sterilizzazioni dei coltelli e degli strumenti;
- 65 – 70°C utilizzo industriale in tripperia.

I consumi ipotizzati dimostrano altresì degli incrementi rispetto alla situazione autorizzata:

- consumo gas metano da 45.000 a 150.000 m³/anno
- il consumo annuo di energia elettrica da 800.000 a 2.840.000 kWh
- il consumo annuo di energia termica da 475.000 a 1.900.000 kWh

Per quanto riguarda i consumi specifici di energia elettrica ed energia termica, è necessario attendere la piena operatività dell'impianto per valutare gli effettivi consumi.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo in sede di Conferenza di Servizi ha relazionato nel merito, riprendendo alcuni aspetti già descritti in precedenza. Ha precisato inoltre che le emissioni in atmosfera verrebbero incrementate per via di una maggiore utilizzazione temporale delle macchine già installate e dell'attivazione di alcuni nuovi punti di emissione (E4, E5, E5 ed E7); complessivamente non sono attesi carichi ambientali particolarmente cospicui su questo comparto.

Lo stesso Dipartimento prosegue soffermandosi sugli attingimenti idrici che avvengono da pozzo privato e da pubblico acquedotto. Il consumo specifico di acqua è pari a 4.85 m³/carcassa, compreso nel range tra 2 e 9 m³/carcassa, riportato nelle MTD. Per quanto riguarda gli scarichi, a fronte del notevole incremento di portata previsto (da 80 a 226 m³/die), il gestore ha dimostrato teoricamente che i parametri di carico volumetrico e di carico del fango siano adeguati ad assicurare un corretto abbattimento; anche le portate di fango di supero da gestirsi a valle dell'impianto di depurazione sono state calcolate in modo sostanzialmente condivisibile.

Per quanto riguarda le ricadute sul corpo idrico ricettore Rio Gambone, ARPA precisa che lo stesso non è oggetto di monitoraggio ai sensi della Direttiva WFD 2000/60, né dell'Analisi di Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla stessa normativa. Raccomanda una gestione cautelativa dello scarico che preveda un rilascio il più possibile diluito nel tempo.

Per quanto attiene le eventuali molestie olfattive originatesi dai processi svolti, il Dipartimento ARPA ritiene, in ogni caso, opportuno che le strutture di stoccaggio dei fanghi vengano realizzate o attrezzate in modo tale da non precludere l'adozione di ulteriori presidi di contenimento delle emissioni odorose che dovessero eventualmente rendersi necessari in corso d'opera. La ditta deve adottare opportuni accorgimenti per il contenimento delle emissioni odorigene legate alla disidratazione e alla fase di deposito del contenuto ruminale.

In conclusione, il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ritiene che l'impianto possa continuare a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico, a condizione che :

1. le emissioni odorigene eventualmente originate dalle fasi di trattamento e stoccaggio dei fanghi prodotti vengano minimizzate attraverso l'adozione di opportune strategie di contenimento;
2. i fanghi di depurazione a valle dell'impianto di trattamento, nonché i sottoprodotti di origine animale, vengano gestiti in corretto allineamento con la normativa vigente;
3. ai fini della tutela del corpo idrico recettore Rio Gambone e, più a valle del Fiume Tanaro, vengano definite le tempistiche ottimali di attivazione dello scarico delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio e a quella per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
9. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
10. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

Ove non diversamente specificato, i limiti di emissione sono da intendersi orari

STABILIMENTO: FACCIA F.lli S.r.l.						CODICE IMPIANTO: 004066/23					
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Periodicità autocontrollo
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE	1800	13	DISC	230-240	CO NOx (1)	100 80	-	12	0,4	ANNUALE
E2	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE	1800	13	DISC	230-240	CO NOx (1)	100 80	-	12	0,4	ANNUALE
E3-E4	PREPARAZIONE SOTTOVUOTO	800	3	DISC	80	TRASCURABILI			12	0,03	-
E5-E6	IDROPULTRICE	-	2	DISC	178	TRASCURABILI			3,9	0,15	-
E7	LOCALE LAVORAZIONE TRIPPA	5000	13	DISC	AMB	TRASCURABILI			15	0,5	-
A1	LOCALE LAVORAZIONE TRIPPA	-	24	DISC	AMB	TRASCURABILI			-	1X0,8	-
D1	SCARICO E RICOVERO BESTIAME	EMISSIONI DIFFUSE			AMB	COV	MTD PER LIMITARE LE DEIEZIONI				
D2	MOVIMENTAZIONE SOTTOPRODOTTI	EMISSIONI DIFFUSE			AMB	COV	STOCCAGGIO IN CASSONI CHIUSI				
D3	LINEA FANGHI DA IMPIANTO DEPURAZIONE	EMISSIONI DIFFUSE			AMB	COV	CENTRIFUGA IN LOCALE CHIUSO				
D4	AREA RICARICA BATTERIA	EMISSIONI DIFFUSE			AMB	TRASCURABILI					

(1) limiti riferiti a fumi anidri al 3% di ossigeno libero

Prescrizioni

1. i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissivo del presente allegato;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
4. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata **entro 8 ore** alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
5. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, in particolare per i filtri a tessuto la manutenzione deve essere effettuata secondo il documento denominato "Istruzione operativa interventi di verifica funzionalità aspirazioni", presentato a corredo delle integrazioni fornite in data 12/04/2006;
6. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
9. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;
10. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni;
11. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui ai punti precedenti;

12. l'Impresa deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli effettuati alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune, allegando i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
13. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
14. **a far data dal 01/01/2014** deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>.

Scarichi acque reflue

N° totale punti di scarico finale - 02									
N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento	Limiti di emissione
					anno di riferimento	Portata media			
						m ³ /g	m ³ /a		
S1 (*)	T	Reparto lavorazione Lavaggio mezzi Acque meteoriche piazzali	Periodico (3 h/die – 4 h/die in caso di piogge intense)	Condotta PIP/ Rivo Gambone	2011	226	58.000	SI Processo fanghi attivi a biomassa sospesa	Tabella 3 dell'Allegato 5 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
S2	D	Servizi igienici	Saltuario	F	2011	2	504	-	Sempre ammesse ai sensi del comma 2 art. 107 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
S3	M	Acque meteoriche coperture	Saltuario	Condotta PIP acque bianche / Rivo Gambone	-	-	-	-	-
S4	M	Acque meteoriche coperture	Saltuario	Cunetta / Rivo Gambone	-	-	-	-	-

Relativamente alle acque meteoriche, la Ditta ha provveduto in data 3 agosto 2012, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i..
Il gestore individua quali superfici scolanti le aree cortilive, adibite a viabilità, parcheggi e rampe che sono bitumate e dotate di griglie per la raccolta ed il convogliamento delle acque al depuratore. Tutte le acque meteoriche, a parte quelle che cadono sulle coperture, vengono inviate all'impianto di depurazione.

(*) pozzetto "fiscale" S1 presso reattore circolare

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, che non contrastino con quanto di seguito prescritto;
2. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
3. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. devono essere presenti idonei strumenti per la quantificazione delle acque reflue industriali scaricate;
6. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento (S1); le caratteristiche costruttive del manufatto (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed altresì essere concordate con il gestore del servizio idrico integrato;
7. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
8. **entro 1 anno dalla notifica del presente provvedimento** deve essere operativo, a monte del punto di scarico, un sistema di monitoraggio in continuo della torbidità delle acque reflue scaricate dallo stabilimento. Detto strumento deve essere corredato di opportuni sistemi di allarme, in caso di superamento di determinati valori ritenuti anomali, e di registrazione in continuo dei dati. Al proposito, il gestore deve individuare la soglia di attivazione dell'allarme;
9. la ditta deve altresì provvedere a far eseguire, **con cadenza semestrale**, analisi complete di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 5, parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I parametri minimi da ricercare sono quelli riportati nell'Allegato 2, Piano di Monitoraggio e Controllo;
10. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi;
11. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

12. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
13. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
14. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;

15. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Recupero fanghi in agricoltura

Prescrizioni

1. l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di Ha 17.36.44** - purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1** del presente allegato;
2. l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "**TABELLA TERRENI**" **seguente** riporta l'**elenco dei terreni** sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il **quantitativo massimo di sostanza secca consentito** (colonna "Sostanza secca apportabile max");
3. **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
4. la data e l'ora del campionamento dei fanghi, da sottoporre alle analisi prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2 - che costituisce parte integrante del presente provvedimento - deve essere comunicata, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
5. **l'istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l'esito delle analisi stesse**, sia nel caso degli autocontrolli prescritti, sia nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità competente al controllo;
6. **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 del presente allegato**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione non compresa nel presente provvedimento;
7. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 del presente allegato**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
8. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 del presente allegato**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;

9. **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
10. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento;
11. limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 8, 9 e 10, l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:
- a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
 - b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
 - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
 - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
 - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
 - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
 - c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;
12. l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
13. i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;
14. è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;
15. **è vietato** applicare i fanghi ai terreni:
- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;

- b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec;
- j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
- k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;
- l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;

16. ai terreni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati, ai sensi del D.P.G.R. 28 dicembre 2007, n. 12/R, si applicano, altresì, i **divieti di utilizzazione di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;**

- 17. è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;
- 18. eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 19. il gestore deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;
- 20. il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 21. il gestore deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
- 22. per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

- 23. ogni anno** – unitamente alla relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 2 – deve essere presentata alla Provincia ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
24. il gestore ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
25. il gestore ha l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività di che trattasi alla Provincia ed ai Comuni di competenza, con preavviso di almeno 30 giorni;
26. nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, il gestore ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo;

TABELLA TERRENI

Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile

COMUNE	FG	MAP	SUP. utilizzabile	Sostanza secca apportabile max (t/Ha nel triennio)	Sostanza secca apportabile max (t nel triennio)
CEVA	14	133/P	0.8394	15	12,59
CEVA	14	161/P	0.3087	15	4,63
CEVA	14	162	0.1772	15	2,66
CEVA	14	163/P	0.3164	15	4,75
CEVA	14	523/P	0.2887	15	4,33
FOSSANO	35	10	2.6826	15	40,24
FOSSANO	35	13	3.1008	15	46,51
FOSSANO	35	14	9.6506	15	144,76
TOTALI			17.36.44		260,47

TABELLE LIMITI

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr VI, producono quantità uguali o superiori a 1 µM di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Cromo	1.000
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %

Gestione rifiuti diversi dai fanghi

La gestione dei rifiuti in regime di “deposito temporaneo” deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i..

Emissione sonore

Quadro emissivo di riferimento

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta si considera rientrante nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all’art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l’Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno (nel caso in cui l’azienda riprenda a produrre dalle 22.00 alle 6.00). I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche:
 - a. entro 6 mesi dalla messa a regime della modifica sostanziale;
 - b. nell’ultimo anno di validità dell’autorizzazione, prima della presentazione dell’istanza di rinnovo;

Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell’ARPA, nonché conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo;

3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal PCA, causati dall’autorità autorizzata con il presente provvedimento, l’impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rinnovo e modifica sostanziale

FACCIA F.LLI S.R.L. – CEVA

ALLEGATO TECNICO 2 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

<u>PREMESSA</u>	25
<u>COMPARTO: CICLO PRODUTTIVO</u>	27
<u>COMPARTO: ENERGIA</u>	27
<u>COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	28
<u>COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI ACQUE REFLUE</u>	29
<u>COMPARTO: EMISSIONI SONORE</u>	31
<u>COMPARTO: RIFIUTI</u>	31
<u>COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE</u>	32
<u>COMPARTO: PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE</u>	34
<u>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE</u>	35

PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto, una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: CICLO PRODUTTIVO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Bovini	Misura diretta discontinua	Kg/giorno Capi/giorno	n.a.	Peso -	Giornaliera	Registrazione giornaliera ed invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Vitelli						
Suini						
Altre materie prime animali	Misura diretta discontinua	Kg/giorno	n.a.	-	Giornaliera	
Prodotti finiti	Misura diretta discontinua	Kg/giorno	n.a.	-	Giornaliera	
Sottoprodotti di origine animale	Misura diretta discontinua	Kg/giorno	n.a.	-	Giornaliera	

n.a.: non applicabile

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³ /anno	n.a.	Contatore	Mensile	Lecture registrate mensilmente. Invio totale annuale agli enti competenti Registrazioni conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/anno	n.a.	-	Annuale	
Produzione energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/anno	n.a.	Contatore		
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/anno	n.a.	Contatore	Mensile	
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito (*)	n.a.	-	Annuale	

Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito (*)	n.a.	-	Annuale
--	--	---------------------------	------	---	---------

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE / FREQUENZA CAMPIONAMENTO	NOTE
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte V, art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 (*)	Cfr. Quadro Riassuntivo Emissioni	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti.
NO _x	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³			

(*)fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti".

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI ACQUE REFLUE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo d'acqua	Misura diretta continua	m ³	n.a.	contatori	mensile	Registrazione mensile ed invio riepilogo annuale agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t carcassa	n.a.		mensile	

n.a: non applicabile

Scarichi

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume di scarico	Misura diretta continua	m ³	Strumento di misura portata istantanea e volume totale scaricato	S1	settimanale	Annotazione su registro conduzione impianto ed invio annuale agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Acidità (pH)	Misura diretta continua	pH	pHmetro	Vasca ossidazione	-	-
Ossigeno disciolto	Misura diretta continua	mg/l	sonda	Vasca ossidazione	-	-

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	S1	semestrale	<p>Invio dei report di analisi; registrazione e invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti</p> <p>Certificati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.</p>
Acidità (pH)		pH				
Solidi Sospesi Totali		mg/l				
C.O.D.		mg/l				
B.O.D ₅		mg/l				
Azoto ammoniacale		mg/l				
Azoto nitroso		mg/l				
Azoto nitrico		mg/l				
Fosforo totale		mg/l				
Cloruri		mg/l				
Solfati		mg/l				
Tensioattivi totali		mg/l				
Grassi e oli animali e vegetali		mg/l				
Saggio di tossicità acuta (Daphnia Magna)		% inib				

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Entro 6 mesi dalla messa a regime della modifica sostanziale; Nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo;	Da trasmettere alla Provincia e ad ARPA entro 30 giorni dalla conclusione delle misure
Livelli di immissione						Da trasmettere alla Provincia unitamente all'istanza di rinnovo.

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/mc	1 volta / anno	Registrazione e invio riepilogo annuale.

COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI	U.M.	METODICA	PUNTO DI	FREQUENZA	NOTE
-----------	---------	------	----------	----------	-----------	------

DETERMINAZIONE			MONITORAGGIO			
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. I valori di pH e c.s.c. dei terreni determinano le dosi di applicazione dei fanghi, in attuazione della normativa vigente.
c.s.c. (capacità di scambio cationico)	Misura diretta discontinua	meq / 100g				
Capacità del suolo di ossidare il Cromo III a CromoVI	Misura diretta discontinua	M di Cr VI	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. L'utilizzazione dei fanghi è consentita su terreni il cui contenuto in metalli pesanti non ecceda i valori massimi riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Cromo	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Mercurio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Nichel	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Piombo	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Rame	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Zinco	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Sostanza secca (s.s.)	Misura diretta discontinua	-	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Grado di umificazione	Misura diretta discontinua	DH %				

COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI di DEPURAZIONE (segue)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 alla presente autorizzazione (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Cromo	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Mercurio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Nichel	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Piombo	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Rame	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Zinco	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Carbonio organico	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Fosforo totale (P)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Azoto totale (N)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Potassio totale (K)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Salmonelle	Misura diretta discontinua	MPN/gr. s.s.				
Fenoli volatili	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Tensioattivi	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
pH	Misura diretta discontinua	unità pH				
Salinità	Misura diretta discontinua	meq/100 gr.				
S.A.R. (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	-				
Cloruri (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Solfati (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Indice di Germinazione	Misura diretta discontinua	%	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996; - volumi della Collana Ambiente della Regione Piemonte, n. 6 "Metodi di analisi dei Compost" e n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione", oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche.			
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	Misura diretta discontinua	%				
Indice di Respirazione	Misura diretta discontinua	mgO ₂ / KgVS / h				

COMPARTO: PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Controllo in continuo delle perdite	Misura diretta discontinua	n.a.	A cura ditta specializzata	Serbatoio interrato del gasolio	Biennale	Manutenzione e verifica del sistema di controllo in continuo. Documentazione da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
SCARICHI	Acidità (pH) Azoto ammoniacale Azoto Nitroso Azoto Nitrico Azoto totale BOD ₅ Cloruri COD Fenoli Fosforo totale Grassi e Oli Metalli pesanti (Alluminio Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco) Solfati Solidi Sospesi Totali Tensioattivi totali Tensioattivi anionici Tensioattivi cationici Tensioattivi non ionici Saggio tossicità acuta (Daphnia magna) *	S 1	3 volte durante la vigenza dell'AIA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza di AIA

* - Qualora il saggio di tossicità acuta di screening risultasse NON accettabile, occorre procedere alla determinazione del EC 50 per il medesimo saggio.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
RIFIUTI: fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura **	<p>TAB. 2 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Metalli: Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco (espressi in mg/kg s.s.)</p> <p>TAB. 3 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Carbonio organico % s.s. Fosforo tot. (P) % s.s. Azoto tot. % s.s. Salmonelle MPN/gr. s.s</p> <p>TAB. 4 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Fenoli volatili (mg/kg di s.s.) Tensioattivi (mg/kg di s.s.) pH Salinità (meq/100 g.) S.A.R. (se Salinità > 50) Cloruri (se Salinità > 50) Solfati (se Salinità > 50)</p> <p>TAB. 5 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Indice di germinazione % Indice di mineralizzazione dell'azoto % Indice di respirazione mgO₂/kgVS/h</p>	Platea stoccaggio	3 volte durante la vigenza dell'AIA **

** per consentire i controlli della qualità dei fanghi, la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle analisi prescritte dalla sezione "Produzione e gestione fanghi di depurazione" deve essere comunicata, con almeno 30 giorni di anticipo, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia.